



Ministero del turismo

AVVISO PUBBLICO

Modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023 n. 177, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante *“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107,

108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”*, e in particolare l'articolo 20 recante *“Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”* il quale, al comma 1, dispone che *“Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024”* e, al comma 3, stabilisce che *“Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022”*;

VISTO che le modalità di attuazione dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge, previa individuazione dei comuni interessati alla misura, la definizione dei criteri per la quantificazione del sostegno, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, delle procedure di erogazione, delle modalità di ripartizione, di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le procedure di verifica di controllo e di revoca connessi all'utilizzo delle risorse sono definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2024 a protocollo con n. 0348825/24;

CONSIDERATO che ISTAT ha elaborato una nuova classificazione delle attività economiche, denominata *“ATECO 2025”*, resa nota nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 e adottata a far data dal 1° aprile 2025;

RITENUTO di procedere a definire le modalità di ripartizione del sostegno di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto interministeriale prot. n. 0348825/24 e ad aggiornare l'elenco dei codici ATECO che identificano le attività economiche elencate all'art. 20 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143;

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. In attuazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2024 prot. n. 0348825/24 (di seguito anche Decreto

Interministeriale) recante “Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”, il presente Avviso definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 13.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.

Articolo 2

(Beneficiari e aggiornamento codici ATECO)

1. Le risorse di cui all’articolo 1 del presente Avviso sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, che svolgono la propria attività, ovvero che hanno la propria sede operativa, nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni della dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento e che hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, e che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 2 del suddetto decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti della nuova classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT e denominata ATECO 2025, di cui in premessa, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, utilizzata nell’art. 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente un’attività, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, classificata con uno dei codici ATECO riportati nella tabella a seguire.

Attività	Codice ATECO 2025	Descrizione
Esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale	49.12.00	Altri trasporti ferroviari di passeggeri
	49.34.00	Trasporto di passeggeri mediante funivie e sciovie
Gestori degli stabilimenti termali	96.23.10	Servizi di centri termali
Imprese turistico-ricettive	55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili
	55.20.10	Ostelli
	55.20.20	Rifugi e baite di montagna
	55.20.31	Case religiose di ospitalità
	55.20.32	Altre case sociali di ospitalità

Attività	Codice ATECO 2025	Descrizione
	55.20.41	Bed and breakfast
	55.20.42	Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
	55.30.01	Campeggi
	55.30.02	Villaggi turistici e alloggi glamping
	55.30.03	Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
	55.90.00	Altri servizi di alloggio
Imprese esercenti attività di noleggio di attrezzature per sport invernali	77.21.09	Noleggio e leasing operativo di altre attrezzature e articoli sportivi e ricreativi
Imprese di ristorazione	56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
	56.12.01	Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili
	56.12.02	Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie
	56.12.03	Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie
	56.22.02	Altri servizi di ristorazione
Scuole di sci	85.51	Formazione sportiva e ricreativa
Agenzie di viaggio e tour operator	52.3	Attività di servizi di intermediazione per il trasporto
	52.32	Attività di servizi di intermediazione per il trasporto di passeggeri
	55.4	Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio

Attività	Codice ATECO 2025	Descrizione
	55.40	Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio
	77.5	Attività di servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di beni materiali e beni immateriali non finanziari
	77.51	Attività di servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili, autocaravan e rimorchi
	79.1	Attività di agenzie di viaggio e tour operator
	79.11	Attività di agenzie di viaggio
	79.12	Attività di tour operator

3. Possono altresì presentare istanza di ammissione al contributo anche i maestri di sci che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24.
4. I soggetti beneficiari, in sede di presentazione della domanda, dovranno attestare l'effettiva riduzione dei ricavi/redditi, comunicando al Ministero del turismo la quantificazione della riduzione in valore assoluto ed in valore percentuale dei ricavi/redditi, relativi ai periodi suddetti.
5. Per la quantificazione della perdita, di cui ai precedenti commi 1 e 3, i beneficiari dovranno comunicare:
 - l'importo dei ricavi/redditi dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022;
 - l'importo dei ricavi/redditi dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024;
 - la percentuale di riduzione dei ricavi/redditi del periodo 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, rispetto ai ricavi/redditi del periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, pari almeno al 30%.

Articolo 3

(Modalità e termini di presentazione delle istanze)

1. Le istanze per l'accesso al contributo a fondo perduto di cui al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: fondo.appennini.2025@pec.ministeroturismo.gov.it.

2. Le domande possono essere presentate dal 11 giugno 2025 ore 12.00 al 10 luglio 2025 ore 12.00, a pena di esclusione.
3. Alla PEC deve essere allegato il modulo di domanda predisposto dal Ministero, disponibile e scaricabile nella sezione dedicata al presente Avviso, all'interno del sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, in modo completo e coerente, con particolare attenzione alle sezioni relative all'anagrafica del soggetto richiedente, all'indicazione dei ricavi/redditi e alla dichiarazione delle perdite registrate nel periodo di riferimento.
4. Alla medesima comunicazione PEC devono essere allegati, pena l'esclusione della domanda, tutti i documenti richiesti nella modulistica, con particolare attenzione alla perizia asseverata redatta da un professionista abilitato (cfr. Articolo 4), il cui schema informativo di sintesi è pubblicato nella medesima sezione del sito istituzionale dedicata all'Avviso.
5. Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l'atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest'ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d'identità.
6. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ristoro differente da quella indicata nel presente articolo.

Articolo 4 (Perizie)

1. Ai fini della dimostrazione della riduzione dei ricavi o dei redditi, come definito all'art. 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, i proponenti dovranno allegare una perizia asseverata da un revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo n. 39/2010.
2. La perizia dovrà essere elaborata integrando lo schema informativo di sintesi che viene reso disponibile sul sito del Ministero, pena inammissibilità della stessa, dando evidenza di: numero di iscrizione del revisore contabile al relativo Registro; ammontare dei ricavi o dei redditi nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 e descrizione della modalità di calcolo; ammontare dei ricavi o dei redditi nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024 e descrizione della modalità di calcolo; l'ammontare della riduzione dei ricavi o dei redditi subita e la relativa percentuale (%).
3. Queste informazioni dovranno essere raccolte in una tabella riepilogativa, rispettando il formato creato dal Ministero e reso disponibile nella medesima pagina del sito del Ministero.

Articolo 5 (Criterio di riparto e di assegnazione del contributo)

1. Le risorse di cui al precedente art. 1 sono destinate ai soggetti di cui all'art. 2 del presente Avviso che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

2. Il contributo concesso sarà erogato nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile, come disciplinato dall'Art. 7 del presente Avviso e subordinatamente al positivo esperimento di tutti i controlli previsti dalla legge.
3. La dotazione dell'Avviso, pari a euro 13.000.000,00, verrà ripartita fra i soggetti richiedenti ritenuti ammissibili ai sensi del presente Avviso, in proporzione alle perdite subite, da ciascun richiedente ammissibile, in termini di ricavi/redditi .
4. A tal fine, il Ministero del Turismo procederà a determinare l'entità del contributo concesso a ciascun richiedente risultato ammissibile, ripartendo la dotazione di cui al comma 3 in percentuale pari al rapporto della perdita assoluta dichiarata dal singolo soggetto e il valore complessivo delle perdite dichiarate da tutti i soggetti risultati ammissibili. Sono fatti salvi i massimali previsti dai regimi di aiuto di riferimento come disciplinato dall'Art. 7 del presente Avviso.
5. Resta inteso che il contributo concedibile non potrà in nessun caso superare la perdita dichiarata dall'istante.
6. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, la riduzione dei ricavi /redditi, registrata nel periodo 1° novembre 2023 - 31 marzo 2024 dovrà essere non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1° novembre 2021 - 31 marzo 2022.

Articolo 6 **(Verifica di ammissibilità)**

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo che accerta la presenza di tutta la documentazione presentata ai sensi del precedente articolo 3.
2. Eventuali errori di carattere formale della domanda di finanziamento possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda.
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al comma 2, il potenziale beneficiario è escluso dalla procedura.
4. Il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, volti a verificare le dichiarazioni rilasciate dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità al presente Avviso, nonché delle condizioni economiche necessarie per l'accesso al contributo, potranno essere eseguiti i seguenti controlli:
 - a. i dati anagrafici e i codici ATECO dichiarati saranno controllati mediante consultazione del Registro delle imprese e degli archivi dell'Agenzia delle entrate;
 - b. la verifica della riduzione di ricavi o redditi sarà effettuata sulla base dei dati dichiarati nel modulo di domanda, che dovrà essere coerentemente compilato in ogni sua parte, e mediante apposita perizia asseverata redatta da un professionista abilitato;
 - c. per i soggetti che applicano regimi speciali o criteri di fatturazione particolari (come agenzie di viaggio e tour operator), la verifica seguirà le modalità di calcolo indicate al comma 5, lettere a) e b) del Decreto Interministeriale del 5 novembre 2024 prot. N.

0348825/24, con eventuale richiesta della documentazione fiscale e contabile, all'uopo necessaria..

Articolo 7

(Regime di aiuto e intensità di aiuto)

1. Il contributo di cui al presente Avviso è compatibile con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto è concesso ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo agli aiuti "*de minimis*".
2. Analogamente, per i contributi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b) del Decreto Interministeriale prot. n. 348825/24 del 5 novembre 2024, non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e se documentato dal richiedente, per gli aiuti di mera rilevanza locale che si configurano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;
 - b) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila).

Articolo 8

(Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo)

1. L'erogazione delle risorse assegnate a ciascun beneficiario avverrà in una soluzione unica, a seguito del decreto di concessione.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso, nonché i successivi decreti di concessione delle risorse ai soggetti beneficiari, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La

pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

2. La presentazione dell'istanza, di cui all'articolo 3 del presente Avviso, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.

Articolo 11 **(Modifiche dell'avviso)**

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 12 **(Responsabile del Procedimento, richieste di chiarimenti e informazioni)**

1. Il Responsabile unico del procedimento è il Dott.ssa Conny Catalano.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEC fondo.appennini.2025@pec.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 13 **(Controversie e foro competente)**

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Barbara Casagrande



Barbara
Casagrande
30.05.2025
16:40:35
GMT+02:00